

ESTERO

di CLARA POLLET, SIMONE DIMITRI

Dogana, contraddittorio nelle procedure di controllo

I chiarimenti dell'Agenzia delle Dogane sui controlli delle dichiarazioni, nella circolare n. 2/2024, a seguito delle recenti modifiche allo Statuto del contribuente.

Lo Statuto del contribuente è stato di recente oggetto di modifiche a opera del D.Lgs. 219/2023. L'intervento si inquadra nella generale delega al Governo per la riforma fiscale, con l'obiettivo, tra gli altri, di delineare una disciplina organica del **principio del contraddittorio in materia tributaria**.

Il legislatore ha inteso prevedere un più specifico obbligo al contraddittorio amministrativo **introducendo l'art. 6-bis**, rubricato **"Principio del contraddittorio"**, secondo cui *"tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo"*; l'Amministrazione comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto, assegnando **un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni** ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo". Sono esclusi gli atti automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché i casi di fondato pericolo per la riscossione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, lett. o) D.Lgs. 219/2023, è stato **abrogato l'art. 12, c. 7 L. 212/2000** e, conseguentemente, la norma di interesse per l'attività doganale laddove era previsto che: *"per gli accertamenti e le verifiche aventi a oggetto i diritti doganali... si applicano le disposizioni dell'art. 11 D.Lgs. 374/1990"*. L'art. 11 in questione, con riguardo alle operazioni di revisioni di accertamento, dispone che, **dopo il rilascio al contribuente di copia del verbale delle operazioni compiute**, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarità o degli errori relativi agli elementi dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo, l'operatore interessato può comunicare, **nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, osservazioni e richieste** che sono valutate dall'Ufficio prima della notifica dell'avviso di accertamento. In altri termini, l'attuale dettato normativo **non contempla più esplicitamente il riferimento al termine derogatorio di 30 giorni**, previsto in materia doganale nell'art. 11 D.Lgs. 374/1990.

Pertanto, con la **circolare 17.01.2024, n. 2**, l'Agenzia delle Dogane ha voluto fornire chiarimenti circa i termini a disposizione del contribuente per la presentazione di eventuali controdeduzioni per le verifiche in materia doganale. Le Dogane ricordano che le **procedure di controllo doganale** (sia per le operazioni cosiddette in linea che per i controlli a posteriori) **sono regolate dal Codice doganale unionale** anche per ciò che riguarda il contraddittorio (diritto di essere sentiti) e la relativa tempistica.

Per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, è stato chiarito che **il primato del diritto dell'Unione deve essere applicato a tutti gli atti nazionali**, indipendentemente dal fatto che siano stati adottati prima o dopo l'atto dell'Unione in questione. Nel caso di specie, considerato che l'art. 8 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevale sulla norma nazionale, si continueranno ad applicare le disposizioni unionali: per i controlli all'atto dello sdoganamento e i controlli a posteriori (successivi all'accertamento della dichiarazione doganale), resta fermo il termine pari a 30 giorni per l'eventuale invio di osservazioni e richieste.